

SCHEMA CERTIFICAZIONE
DIRETTIVA ATEX 2014/34/UE
SCPEATEX

03	26/07/2016	Aggiornamento documento per indicazioni ACCREDIA	PR&EN/SG	ISG	DIR
02	10/12/2015	Passaggio alla nuova direttiva ATEX 2014/34/UE. Validità dal 20 aprile 2016	PR&EN/SG	ISG	DIR
01	18/06/2015	Aggiornamento alla nuova direttiva ATEX e alla nuova numerazione del Regolamento Prodotti	PR&EN/SG	ISG	DIR
00	24/11/2014	Annulla e sostituisce le appendici al manuale della qualità di sistema e di prodotto	PR&EN/SG	ISG	DIR
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0320CS_03_IT					

DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO

DEFINIZIONE

Lo schema di certificazione è sviluppato per apparecchi, sistemi di protezione e componenti destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva rientranti nel campo di applicazione della "Direttiva Europea 2014/34/UE del 26 febbraio 2014, (ATEX) riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)" ed il relativo D.Lgs n°85 del 19 maggio 2016, decreto attuativo della stessa direttiva.

Prodotto: nel contesto di questo schema ai termini APPARECCHIO, SISTEMA DI PROTEZIONE e COMPONENTE sono attribuiti i significati come definito all'art 2 p.to 1), 2), 3).

Atmosfera potenzialmente esplosiva: miscela suscettibile, in condizioni atmosferiche, di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della intera miscela non bruciata, di trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa delle condizioni locali e operative.

NORME DI RIFERIMENTO

Norme e documenti validi alla data di emissione del presente documento

ICIM 0001CR Regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi

ICIM 0003CR Regolamento per la certificazione di prodotti e di servizi

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

Decreto Legislativo n°85 del 19 maggio 2016 Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

CEI EN 60079-0 Atmosfere esplosive – Parte 0: Apparecchiature – Prescrizioni generali

UNI CEI EN ISO/IEC 80079-34 Atmosfere esplosive – Parte 34: Applicazione dei sistemi di gestione per la qualità per la fabbricazione degli apparecchi

Norme armonizzate applicabili riferimento sito:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm

DESCRIZIONE

Si applicano per le varie tipologie di apparecchi e sistemi di protezione le definizioni della Direttiva Europea 2014/34/UE di cui all'art.1.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- *le apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente medico;*
- *gli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili;*
- *apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e non commerciale, ove un'atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata soltanto raramente ed unicamente in conseguenza ad una fuga accidentale di gas;*
- *i dispositivi di protezione individuale, oggetto della direttiva 89/686/CEE ;*
- *le navi marittime e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unità;*
- *i mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli ed i loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e i mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per via navigabile. Non sono esclusi i veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;*
- *i prodotti contemplati dall'articolo 346, paragrafo 1, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.*

CONDIZIONI GENERALI DI CERTIFICAZIONE

Tipologia certificazione

COGENTE, comporta la marcatura CE del prodotto.

ICIM opera come organismo notificato per la Direttiva 2014/34/UE del Parlamento e ai sensi del relativo D.P.R. attuativo della stessa direttiva.

Tipologia intervento

ICIM può operare su apparecchi come definiti all'art. 1 paragrafo 1 rientranti nel gruppo di apparecchi II – art. .2 p.to 7) - (escludendo gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in siti destinati ai lavori in sottoterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie – gruppo di apparecchi I) per le categorie 1 e 2 (Zone 0 e 1). Per la classificazione degli apparecchi si deve utilizzare l'All.I della ATEX. Gli interventi previsti per gli apparecchi sono:

a) Gruppo di apparecchi II, categoria 1

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato chiederà a ICIM l'intervento secondo la procedura di **esame UE del tipo (allegato III)** unitamente a una delle seguenti procedure di sorveglianza:

- **garanzia qualità del processo di produzione (allegato IV)** oppure
- **verifica sul prodotto (allegato V)**

b) Gruppo di apparecchi II, categoria 2

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato chiederà a ICIM l'intervento secondo la procedura:

i) Per i motori a combustione interna e per gli apparecchi elettrici di tali gruppi e categorie, **esame UE del tipo (allegato III)**, unitamente a una delle seguenti procedure di sorveglianza:

- **controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale (allegato VI)**, oppure
- **garanzia qualità prodotto (allegato VII)**.

ii) Per gli altri apparecchi di tali gruppi e categorie, **controllo interno della produzione (allegato VIII) e invio a ICIM della documentazione tecnica - Fascicolo Tecnico - (par. 2 dell'allegato VIII)**.

c) Gruppi di apparecchi II, categoria 3

Non c'è intervento di ICIM

d) Gruppo di apparecchi II (Esemplari Unici), categorie 1, 2 e 3

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato avrà facoltà di chiedere a ICIM l'intervento secondo la procedura:

- **verifica dell'unità (allegato IX)**.

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato può anche chiedere a ICIM l'intervento solo secondo le procedure di sorveglianza (all. IV, V, VI e VII) oppure solo secondo la procedura all. III.

Nel dettaglio I prodotti sui quali è previsto che ICIM possa operare sono i seguenti (notifica ATEX su NANDO):

Autonomous protective systems (with indication of explosion characteristics)

Components

Components intended for use as parts in equipment group II, categories 1 and 2

Equipment group II, categories 1, 2 and 3

Equipment in the protection area "d". Group II, Category 2 & 3

Group II dust electrical

Group II dust non-electrical

Group II gas electrical

Group II gas non-electrical

Non electrical equipment intended for use in potentially explosive atmosphere with the protection by constructional safety „c” In equipment group II, category 1 as follows

Non electrical equipment intended for use in potentially explosive atmosphere with the protection by constructional safety „c” In equipment group II, category 2 as follows

Protective systems for equipment in group II where the source of ignition is primarily electrical.

All products excepted Internal combustion engines

Components which are parts of equipment in group II and of protective systems where the source of ignition is primarily electrical.

*Electrical equipment and components in equipment group II, category 2D and 3D in the protection area "p"
Equipment in equipment-group II, in this case including equipment where the source of ignition is primarily electrical.
Autonomous protective systems (with indication of explosion characteristics) in equipment group II, categories 1, 2 and 3 as follows
Autonomous protective systems (with indication of explosion characteristics) in equipment group II, categories 1G, 2G and 3G as follows
Equipment in equipment group II, category 1G, 2G and 3G in the protection areas "o", "e", "m", "i" and "g"
Equipment in equipment group II, category 1G as follows
Equipment in equipment group II, categories 2G and 3G as follows
Equipment in equipment group II, as follows
Equipment group II, category 3
Equipment in equipment group II, category 1 as follows
Devices
Equipment in equipment group II, categories 2 and 3 as follows
Protective systems
Electrical equipment
Safety devices, controlling devices and regulating devices
with risk of ignition from mechanically produced sparks
Electrical equipment in the protection area "o", "m", "q", "e", "i", "p"
Non-electrical equipment with the types of protection: mechanically generated sparks, hot surfaces and electromagnetic waves
Electrical equipment in the protection area "o", "m", "q", "e", "i", "p", "d"
Electrical equipment in the protection area: "e", "d", "i", "p", "n", "tD"
Non-electrical equipment in the protection area "c", "fr", "k"
Safety devices
Equipment group II, categories 1G, D and 2G, D excluding high voltage machines
Equipment group II, category 3 classes G and D excluding high voltage machines
Equipment in the protection area "e", "d", "ia & ib", "n", "o", "q"
Equipment group II, categories 1G, D, 2G, D and 3G, D, excluding high voltage machines
Equipment group II, categories 1G, D, 2G, D and 3G, D
Non electrical equipment, group II, excluding internal combustion engines
Non electrical components, group II
Electrical equipment in the protection area "o", "m", "q", "e", "i", "n", "p"
Electrical equipment in the protection area "o", "m", "q", "e", "n", "p"
Electrical equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres in the protection area "o", "p" and "e" in equipment group II, category 1 as follows
Electrical equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres in the protection area "o", "p" and "e" in equipment group II, category 2 as follows
Smoke generator for food treatment
Equipment in the protection area "e", "d", "ia & ib", "m", "n", "o", "q"
Equipment group II, categories 1 and 2
Components covering protection concepts for
electrical equipment - 'd', 'e', 'i', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'tD', 'pD', 'iD', 'mD'
non-electrical equipment - fr, d, c, b, k
protective systems - venting, suppression, flame arresters, decoupling, explosion resistant enclosure
safety-related devices - 94/9/EC Annex II clause 1.5*

Altro

Note

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE**Documentazione aggiuntiva**

Nel caso di richiesta di all. III, IX e par. 2 del VIII è necessario aggiungere:

- Nome e l'indirizzo del Fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità nonché il luogo di fabbricazione dell'apparecchiatura;
- Fascicolo tecnico della costruzione (FTC)
- Dichiarazione che non è stata presentata Domanda di certificazione CE ad altro organismo notificato.

Qualsiasi altra documentazione a supporto di quanto dichiarato nel FTC, se chiarificatrice di quanto affermato.

Nel caso di richiesta di all. IV e VII è necessario aggiungere:

- Nome e l'indirizzo del Fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità nonché il luogo di fabbricazione dell'apparecchiatura;
- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame UE del tipo
- Dichiarazione che non è stata presentata Domanda di certificazione CE ad altro organismo notificato.

Nel caso di richiesta di all. V e VI è necessario aggiungere:

- Nome e l'indirizzo del Fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità nonché il luogo di fabbricazione dell'apparecchiatura;
- una copia dell'attestato di esame UE del tipo
- Dichiarazione che non è stata presentata Domanda di certificazione CE ad altro organismo notificato

La Domanda, ove previsto, è accompagnata da una apparecchiatura rappresentativa della produzione prevista oppure, eventualmente, dall'indicazione del luogo in cui l'apparecchiatura può essere esaminata.

Nella domanda di certificazione devono altresì essere indicati tutti gli operatori economici

Questa documentazione non deve comprendere i disegni dettagliati ed altre informazioni di dettaglio, concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione dell'apparecchiatura, salvo se la loro conoscenza è indispensabile o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

Documentazione tecnica

Nel caso di richiesta di all. III, IX e par. 2 del VIII è necessario che la documentazione contenga:

Fascicolo Tecnico della Costruzione

Il FTC relativo al prodotto oggetto di Domanda deve essere consegnato ad ICIM in lingua italiana; altre lingue comunitarie possono essere accettate solo in particolari situazioni valutate di volta in volta da ICIM.

Esso deve essere composto, al minimo, di:

- progetto dell'apparecchiatura, includente:

- una descrizione generale del tipo
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.
- la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi ed al funzionamento del prodotto
- un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte,
- descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme armonizzate
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami
- i rapporti sulle prove effettuate
- solo per gli all. III e IX, un'analisi e una valutazione dei rischi riferiti ai requisiti applicabili dalla ATEX.
 - Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC)
 - Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione (come da all. II della ATEX)

Nel caso di richiesta di all. IV e VII è necessario che la documentazione contenga:

- obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli apparecchi;
- solo per l'all. IV, processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo (PFC) e garanzia della qualità;
- esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- documentazione in materia di qualità quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
- mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

Nel caso di richiesta di all. V e VI è necessario che la documentazione contenga:

- una descrizione generale del tipo

Note

CERTIFICAZIONE

ESAME DOMANDA

METODICA DA APPLICARE

Nel caso di richiesta di par. 2 all.VIII

ICIM **esegue** le attività di cui all'art.13 par.1, lettera b, comma ii), inviando una attestazione per archiviazione

Nel caso di richiesta di all. III, IX

ICIM interviene su richiesta del Fabbricante secondo l'all. III "Esame UE del tipo" par.4.1 oppure l'all. IX "Verifica dell'unità" par. 4 della direttiva ATEX

ICIM verifica la classificazione dell'apparecchiatura secondo l'all.I e la conformità del FTC e di un esemplare del prodotto ai requisiti minimi descritti nell'Allegato II della ATEX ed alle eventuali norme armonizzate e documenti normativi, dichiarati dal Fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

La verifica viene effettuata da un Gruppo di Ispezione (GI) composto da uno o più Ispettori.

Il GI, come minimo:

- Verifica la completezza del FTC,
- Verifica l'Analisi di Rischio e le soluzioni adottate in conformità alla direttiva e alle norme utilizzate sia armonizzate che non,
- Verifica i disegni,
- Effettua l'analisi dell'applicabilità delle norme di cui si fa riferimento nel FTC e dei punti di applicazione delle norme stesse,
- Verifica la corretta applicazione delle norme,
- Verifica il PFC,
- Verifica le Istruzioni per l'Uso (condizioni d'uso previste, istruzioni per tutte le fasi operative, trasporto, schemi manutentivi, ecc.).

Nel caso di richiesta di all. IV e VII

ICIM interviene su richiesta del Fabbricante secondo l'all. IV "Garanzia qualità del processo di produzione" par.3.3 oppure l'all. VII "Garanzia qualità del prodotto" par. 3.3 della direttiva ATEX

ICIM valuta la documentazione del Sistema Qualità (presso la sede ICIM o la sede del Fabbricante) per determinare se soddisfa ai requisiti di cui al paragrafo 3.2 dei rispettivi allegati (IV e VII) della ATEX, inoltre verifica la documentazione tecnica di cui al par. 3.1 lettera e). Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

Nel Gruppo di Valutazione (GV) deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione

Nel caso di richiesta di all. V e VI

ICIM interviene su richiesta del Fabbricante secondo l'all. V "Verifica sul prodotto" oppure l'all. VI "Controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale" della direttiva ATEX

ICIM valuta la completezza della documentazione della Domanda.

RAPPORTO DI ESAME DOMANDA

Nel caso di richiesta di par. 2 dell'all. VIII

Non viene emesso alcun rapporto. **Viene emesso un attestato di archiviazione**

Nel caso di richiesta di all. III, IX

La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa (i punti marcati con la lettera "NA" corrispondono a non adeguato che se non risolte correttamente comportano un giudizio negativo sulla sicurezza dell'apparecchiatura. I punti evidenziati con "A" (adeguato) sono da ritenersi conformi alla Direttiva).

Nel caso di richiesta di all. IV e VII

La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa.

Nel caso di richiesta di all. V e VI

Non viene emesso alcun rapporto.

Altro

Se non esistente modulistica specifica per i rapporti ICIM vengono utilizzati i moduli base di prodotto o di sistema

VISITA ISPEZIONE INIZIALE (VI)

METODICA DA APPLICARE

Nel caso di richiesta di par. 2 dell'all. VIII
NON APPLICABILE

Nel caso di richiesta di all. III, IX
NON APPLICABILE

Nel caso di richiesta di all. IV e VII
ICIM effettua una visita presso gli impianti del Fabbricante per completare la valutazione del Sistema Qualità e per accertarsi che l'apparecchiatura sia fabbricata conformemente al FTC e al PFC come da punto 3.3 e 3.4 dei rispettivi allegati alla direttiva ATEX.

Nel caso di richiesta di all. V e VI

Per l'all.VI, ICIM effettua, presso il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, l'esame del prodotto presentato o messo a disposizione dagli stessi. L'esame consta al minimo di:

- una verifica, mediante controllo dimensionale e visivo, che l'esemplare in prova sia conforme a quanto dichiarato nel FTC e che siano montati gli accessori indicati nella stessa documentazione. L'esemplare di prova deve essere completamente rispondente al prodotto oggetto di Domanda
- una o più prove su uno o più aspetti specifici del prodotto stesso per verificarne la conformità al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti pertinenti della ATEX. Nel caso fosse necessario effettuare una campionatura si segue quanto indicato al cap. PROVE INIZIALI (ITT) – Campionatura.

La valutazione delle prove ed esami è fatta in conformità alle norme di riferimento ed ai requisiti minimi richiesti dalle direttive. **Non sono ammesse riprove.**

Per l'all.V ICIM effettua, presso il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, l'esame di ogni singolo prodotto fabbricato. L'esame consta al minimo di:

- una verifica, mediante controllo dimensionale e visivo, che ogni singolo esemplare sia conforme a quanto dichiarato nel FTC e che siano montati gli accessori indicati nella stessa documentazione. L'esemplare di prova deve essere completamente rispondente al prodotto oggetto di Domanda
- una serie di esami e di prove appropriate per verificare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che lo riguardano (all.II Direttiva ATEX)
- una verifica delle Istruzioni per l'Uso (condizioni d'uso previste, ecc.).

La valutazione delle prove ed esami è fatta in conformità alle norme di riferimento ed ai requisiti minimi richiesti dalle direttive. In mancanza di una norma armonizzata, ICIM decide quali prove sono opportune per la valutazione della conformità del prodotto. **Non sono ammesse riprove.**

RAPPORTO DI VI

Nel caso di richiesta di par. 2 dell'all. VIII
Non viene emesso alcun rapporto.

Nel caso di richiesta di all. III, IX
Non viene emesso alcun rapporto.

Nel caso di richiesta di all. IV e VII
La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa. Copia del verbale e, se sono state svolte prove, la relazione di prova viene lasciato al Fabbricante come notifica di intervento.

Nel caso di richiesta di all. V e VI
La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale indicando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa. Copia del verbale e, se sono state svolte prove, la relazione di prova viene lasciato al Fabbricante come notifica di intervento.
Ad esito positivo (vedi cap. CERTIFICAZIONE), ICIM appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun apparecchio approvato e redige (o fa redigere dal laboratorio di prova) un report inerente alle prove effettuate.

Altro

Se non esistente modulistica specifica per i rapporti ICIM vengono utilizzati i moduli base di prodotto o di sistema

PROVE INIZIALI (ITT)

METODICA DA APPLICARE

Le prove di tipo sono eseguite su campioni rappresentativi in laboratori verificati periodicamente da ICIM.

CAMPIONATURA

La campionatura deve rispettare quanto indicato al Regolamento 0003CR. In aggiunta nel caso in cui ci si trovasse a dover testare una famiglia dello stesso prodotto la cui dimensione caratteristica principale tra il valore minore e il valore maggiore è ≥ 10 , la famiglia andrà divisa in due fasce nella quali si dovrà campionare e testare almeno un prodotto per ognuna delle fasce preso normalmente con le maggiori caratteristiche di potenziale pericolosità all'interno della fascia o a parità di potenziale pericolosità di dimensione caratteristica intermedia. Nel caso in cui non fosse disponibile si camperà il prodotto più vicino. In caso che il delta tra minore e maggiore prodotto della famiglia fosse ≥ 15 , la famiglia andrà divisa in tre fasce e così via a passi di 5 volte, per ogni fascia andrà sempre testato almeno un campione.

Nel caso di richiesta di par. 2 dell'all. VIII

Non è richiesta ITT.

Nel caso di richiesta di all. III, IX

ICIM effettua o fa effettuare presso laboratori qualificati da ICIM gli esami appropriati e le prove necessarie del prodotto presentato con la Domanda per verificare se le soluzioni adottate dal Fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della direttiva (all. II direttiva ATEX) qualora non siano state applicate le norme armonizzate oppure per verificare che qualora il Fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;

*ICIM concorda con il Fabbricante o il rappresentante autorizzato il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati. **Non sono ammesse riprove.***

Nel caso di richiesta di all. IV e VII

Non è richiesta ITT.

Nel caso di richiesta di all. V e VI

Non è richiesta ITT.

RAPPORTO DI PROVA ITT

Nel caso di richiesta di par. 3 dell'all. VIII

Non viene emesso alcun rapporto.

Nel caso di richiesta di all. III, IX

La verifica effettuata viene verbalizzata sulla modulistica di report del laboratorio qualificato da ICIM e preventivamente approvata da ICIM. L'esito delle prove è verbalizzato su apposito verbale segnalando, se la prova è positiva o negativa.

Nel caso di richiesta di all. IV e VII

Non viene emesso alcun rapporto.

Nel caso di richiesta di all. V e VI

Non viene emesso alcun rapporto.

Altro

Se non esistente modulistica specifica per i rapporti ICIM vengono utilizzati i moduli base di prodotto o di sistema

Note

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

ESITO

Lo schema ICIM relativo alla direttiva ATEX prevede il rilascio di diverse attestazioni a seconda delle procedure applicabili secondo la direttiva stessa e/o scelte del costruttore.

*Nel caso di richiesta di par. 2 dell'all. VIII
Non applicabile.*

Nel caso di richiesta di all. III, IX

*Qualora dall'esito dell'Esame UE del tipo (all.III direttiva ATEX) o della Verifica dell'unità (all.IX direttiva ATEX), il prodotto e/o il sistema di gestione della qualità risultassero non conformi a tutti o in parte i requisiti essenziali di cui all'Allegato II della Direttiva ATEX, per cui ICIM emette un esito **negativo**, ICIM ufficializza e motiva il rifiuto del rilascio al richiedente dell'Attestato fornendo tutti i dettagli con lettera al Fabbricante, o al suo rappresentante autorizzato, e ne informa gli altri organismi notificati e lo Stato membro che l'ha notificato.*

Il Fabbricante può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

*Se il risultato dell'esame del prodotto risultasse **positivo con riserva**, per cui sul prodotto, pur essendo nel complesso conforme ai requisiti essenziali menzionati dalle direttive ed a quanto dichiarato dal Fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato, si ritiene che debbano essere fatti degli aggiustamenti riguardanti la documentazione o il progetto, ICIM ne informa il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, indicandogli i riferimenti ai punti della direttiva che devono essere modificati. Successivamente il Fabbricante o il suo Mandatario devono consegnare a ICIM la revisione aggiornata del FTC in modo che possa essere riverificata. Se inoltre l'intervento riguarda il progetto ICIM effettuerà nuovamente le prove sull'apparecchiatura (in parte o in toto). Se la verifica conferma che gli aggiustamenti effettuati dal Fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato rispondono ai requisiti minimi della Direttiva, ICIM presenta il prodotto al Comitato di Delibera che ne verifica tecnicamente l'operato.*

*Se il risultato dell'esame del prodotto risultasse **positivo** e quindi conforme ai requisiti essenziali menzionati dalla direttiva ATEX ed a quanto dichiarato dal Fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato, ICIM presenta il prodotto al Comitato di Delibera che ne verifica tecnicamente l'operato*

Nel caso di richiesta di all. IV e VII

*Qualora dall'esito della Garanzia qualità del processo di produzione (all.IV direttiva ATEX) o della Garanzia qualità del prodotto (all.VII direttiva ATEX), il prodotto risultasse non conforme a tutti o in parte i requisiti definiti nei rispettivi allegati della Direttiva ATEX, per cui ICIM emette un esito **negativo**, ICIM ufficializza e motiva il rifiuto del rilascio al richiedente dell'Attestato fornendo tutti i dettagli con lettera al Fabbricante, o al suo rappresentante autorizzato, e ne informa gli altri organismi notificati e lo Stato membro che l'ha notificato.*

Il Fabbricante può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

*Se il risultato degli interventi risultasse **positivo con riserva**, per cui pur essendo nel complesso conforme ai requisiti definiti nei rispettivi allegati della Direttiva ATEX ed a quanto dichiarato dal Fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato, si ritiene che debbano essere fatti degli aggiustamenti, ICIM ne informa il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, indicandogli i riferimenti ai punti della direttiva che devono essere modificati. Successivamente il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono consegnare a ICIM la revisione aggiornata della documentazione in modo che possa essere riverificata. Se inoltre l'intervento riguarda il processo (PFC) ICIM effettuerà nuovamente l'ispezione presso gli impianti. Se la verifica conferma che gli aggiustamenti effettuati dal Fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato rispondono ai requisiti richiesti, ICIM presenta il prodotto al Comitato di Delibera che ne verifica tecnicamente l'operato.*

*Se il risultato degli interventi risultasse **positivo** e quindi conforme ai requisiti definiti nei rispettivi allegati della Direttiva ATEX ed a quanto dichiarato dal Fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato, ICIM presenta il prodotto al Comitato di Delibera che ne verifica tecnicamente l'operato.*

Nel caso di richiesta di all. V e VI

Se il risultato degli interventi di Controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale (all.VI direttiva ATEX) e di Verifica del prodotto (all.V direttiva ATEX) risultasse **negativo** e quindi non conforme, ICIM ufficializza e motiva il rifiuto del rilascio al richiedente dell'attestato fornendo tutti i dettagli con lettera al Fabbricante, o al suo rappresentante autorizzato, e ne informa gli altri organismi notificati e lo Stato membro che l'ha notificato. Inoltre ICIM avvia la procedura di sospensione come da regolamento 0001CR e 0003CR.

Il Fabbricante può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

Se il risultato degli interventi di Controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale (all.VI direttiva ATEX) e di Verifica del prodotto (all.V direttiva ATEX) risultasse **positivo** e quindi conforme ai requisiti essenziali menzionati dalla direttiva ATEX, ai requisiti definiti nei rispettivi allegati della Direttiva ATEX ed a quanto dichiarato dal Fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato, ICIM presenta il prodotto al Comitato di Delibera che ne verifica tecnicamente l'operato.

COMITATO DI DELIBERA

Nessuna variazione rispetto alla procedura specifica del Comitato di Delibera.

CERTIFICATO

Ad esito positivo di tale verifica ICIM redige per gli all. III, IV, V, VI, VII, VIII e IX un Certificato UE (differente per ogni allegato) che è notificata al richiedente e registra sul "Registro ICIM delle Aziende e dei Prodotti Certificati CE" (Registro) i dati del prodotto, del Fabbricante o del suo rappresentante autorizzato e tutti i dati richiesti dal Registro.

Entro il primo semestre di ciascun anno, ICIM trasmette al Ministero competente il Registro con gli attestati emessi nell'anno precedente. Sono comunque disponibili sul sito ICIM.

Ad esito positivo delle singole verifiche successive alla prima previste per l'all. V, ICIM redige uno specifico attestato.

Nel Certificato UE è specificato come minimo

- Tipologia dell'intervento richiesto ad ICIM (archiviazione, esame, verifica, garanzia, ecc.)
- Nome e l'indirizzo del Fabbricante o del suo rappresentante autorizzato
- Numero di Certificato così costituito 0425/ATEX/XXXXXX
- Classificazione del prodotto
 - grado di protezione dalle esplosioni Ex seguita dal simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria, e dalla lettera « G » (relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas, di vapori o di nebbie) e/o dalla lettera « D » relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di polveri.
- I dati necessari per l'identificazione della serie o del tipo di prodotto approvato.
- Condizioni cui il rilascio è eventualmente subordinato e condizioni di validità del certificato
- Comprende le descrizioni, i disegni e i dati necessari per identificare il prodotto approvato, riferimenti al Fascicolo Tecnico consegnato dal Fabbricante o dal suo Mandatario
- Condizioni di validità del certificato
- Eventuali indicazioni indispensabili all'impiego in condizioni di sicurezza
- Giorno, mese e anno di emissione

L'Attestato è inviato al Fabbricante o al suo rappresentante autorizzato, previa verifica del pagamento completo dell'intervento effettuato da ICIM.

MARCHIO

Non è applicabile il Marchio ICIM.

Deve essere apposta appropriata marcatura CE come da direttiva ed eventuale norma armonizzata considerata per la valutazione del tipo.

Per gli allegati IV, V, VI, VII e IX, ICIM fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun prodotto approvato.

Altro

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi designati possono ottenere una copia della Certificazione UE e, con richiesta motivata i soli Stati membri, una copia di parte o complessiva del FTC e/o dei verbali delle ispezioni e/o dei report degli esami e delle prove effettuate.

ICIM conserva copia del Fascicolo Tecnico della Costruzione, copia dei verbali, copia della Certificazione UE e tutta la documentazione collegata. Tale documentazione è tenuta rigorosamente riservata e l'accesso all'archivio è limitato al solo personale autorizzato da ICIM.

Il FTC e tutti i documenti significativi di cui sopra che lo riguardano sono archiviati da ICIM per dieci anni dal rilascio dell'attestato (data di emissione della Certificazione UE), se non rinnovato, nel qual caso i dieci anni decorrono dalla data della scadenza del rinnovo. Allo scadere di questa data se il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato non ne richiedono la restituzione, tale documentazione è distrutta.

Note

ICIM, se motivatamente revoca un Certificato, ne informa il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato e parallelamente gli altri organismi notificati e il Ministero competente per le azioni del caso. Il Fabbricante può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

SORVEGLIANZA ANNUALE (VS)

METODICA DA APPLICARE

Nel caso di richiesta di par. 2 dell'all. VIII
NON APPLICABILE

Nel caso di richiesta di all. III, IX
NON APPLICABILE

Nel caso di richiesta di all. IV e VII

ICIM effettua almeno annualmente una visita di sorveglianza (VS) presso gli impianti del Fabbricante per valutare il mantenimento di tutti gli obblighi derivanti dal Sistema Qualità approvato e per accertarsi che l'apparecchiatura sia fabbricata conformemente al FTC e al PFC come da punto 4 dei rispettivi allegati alla direttiva ATEX

Il Fabbricante consentirà a ICIM di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione tecnica;
- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

Inoltre ICIM può effettuare visite senza preavviso presso il Fabbricante. In tale occasione, ICIM può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

Nel caso di richiesta di all. V e VI

Vedere cap. VISITA ISPEZIONE INIZIALE (VI). In caso di produzione di serie, le verifiche devono essere svolte almeno una volta nell'anno, a meno di assenza di produzione (nel qual caso vedere 0001CR e 0003CR).

Il numero delle visite nell'arco di un anno può essere aumentato in funzione di particolari situazioni rilevate nelle precedenti visite (es. non conformità minori, scarsità di prodotti da verificare, ecc.).

RAPPORTO DI VS

Nel caso di richiesta di par. 2 dell'all. VIII
Non viene emesso alcun rapporto.

Nel caso di richiesta di all. III, IX
Non viene emesso alcun rapporto.

Nel caso di richiesta di all. IV e VII

La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa. Copia del verbale e, se sono state svolte prove, la relazione di prova viene lasciato al Fabbricante come notifica di intervento.

Nel caso di richiesta di all. V e VI

Vedere cap. VISITA ISPEZIONE INIZIALE (VI).

Altro

Se non esistente modulistica specifica per i rapporti ICIM vengono utilizzati i moduli base di prodotto o di sistema

Note

ICIM se motivatamente revoca un Certificato ne informa il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato parallelamente gli altri organismi notificati e il Ministero competente per le azioni del caso. Il Fabbricante può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE**METODICA DA APPLICARE**

ICIM ha la responsabilità di assicurare che il Certificato UE emesso rimanga valido, in caso contrario revoca gli attestati non più validi.

I Certificati UE emessi da ICIM per gli all. III e VI hanno una durata di 10 (dieci) anni e sono rinnovati automaticamente se non sussistono problemi (prodotto non più fabbricato, modifica sostanziale, ecc.)

I Certificati UE emessi da ICIM per gli all. IV e VII hanno una validità di 3 (tre) anni e possono essere rinnovati.

In tutti gli altri casi il certificato vale fino a quando il prodotto è fabbricato (all. V) o non è dismesso (all. IX).

Qualora la validità dell'attestato CE non sia prorogata, il Fabbricante cessa di immettere sul mercato l'apparecchiatura in questione.

Nel caso di Certificato UE di archiviazione (par. 2 dell'all. VIII) la validità del certificato è di 10 (dieci) anni.

ICIM segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Quindi ICIM può decidere che ragionevolmente tale progresso richieda ulteriori indagini e in tal caso ne informa il Fabbricante. A seguire, ICIM effettua i controlli del caso con una procedura che viene di volta in volta indicata al Fabbricante. Se il Fabbricante non dovesse accettare questi controlli, ICIM procederà a revocare l'Attestato informando il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato e parallelamente gli altri organismi notificati e il Ministero competente per le azioni del caso.

Altro

ICIM in caso non proroghi la durata dell'attestato ne informa il Fabbricante, gli altri organismi notificati e il Ministero competente che l'ha notificato.

Il Fabbricante può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.

Note

RINNOVO

METODICA DA APPLICARE
<p><u>Nel caso di richiesta di par. 2 dell'all. VIII</u> Se non richiesta dal Fabbricante un ulteriore rinnovo decennale, il certificato decade. In questo caso il Fascicolo tecnico rimane archiviato per ulteriori 10 (dieci) anni (come da procedura ICIM), dopo i quali può essere distrutto.</p> <p><u>Nel caso di richiesta di all. III, IX</u> Solo per l'all.III viene chiesto al Fabbricante se il prodotto è ancora fabbricato o se ha subito modifiche. Ad esito positivo di tale verifica ICIM redige un Certificato UE, mantenendo lo stesso numero di certificato.</p> <p><u>Nel caso di richiesta di all. IV e VII</u> ICIM effettua un intervento con le medesime procedure della VS. Esso fornisce al Fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. Ad esito positivo di tale verifica ICIM redige un Certificato UE mantenendo lo stesso numero di certificato.</p> <p><u>Nel caso di richiesta di all. V e VI</u> Solo per l'all.VI viene chiesto al Fabbricante se il prodotto è ancora fabbricato o se ha subito modifiche. Ad esito positivo di tale verifica ICIM redige un'Attestazione UE, mantenendo lo stesso numero di certificato.</p>
<p>Altro</p> <p>ICIM in caso non proroghi la durata dell'attestato ne informa il Fabbricante, gli altri organismi notificati e il Ministero competente che l'ha notificato. Il Fabbricante può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.</p>
Note

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE
<p>Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità deve informare ICIM di tutte le modifiche, sia pure di scarsa importanza, che intende apportare al prodotto e/o al sistema qualità che forma oggetto del Certificato.</p> <p>ICIM esamina tali modifiche e decide che:</p> <ol style="list-style-type: none"> la variazione non è rilevante, nel qual caso la Domanda è accolta senza necessità di ulteriori verifiche o prove; quindi informa il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato che il Certificato UE rimane valido con un complemento del documento di esame originario. la variazione è rilevante ma non tale da realizzare un nuovo prodotto, nel qual caso sono richieste verifiche o prove integrative; quindi informa il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato che il Certificato UE rimane valida con un complemento del documento di esame originario rilasciato ad esito positivo delle verifiche o prove integrative. la variazione è rilevante e tale da avere un prodotto completamente nuovo, nel qual caso informa il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato che l'intervento per il Certificato UE deve essere fatto integralmente.
<p>Altro</p> <p>Il Fabbricante può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento 0001CR.</p>

Note

--

ESTENSIONI COMMERCIALI DELLA CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE

NON APPLICABILE.

L'Organizzazione richiedente che si è accordata con il Fabbrikante per la vendita del prodotto con certificato CE a proprio nome, deve fare Domanda di certificazione, l'intervento certificativo sarà effettuato da ICIM con le riduzioni tecnicamente possibili.

Altro

--

Note

--

REQUISITI ISPETTORI

QUALIFICHE AGGIUNTIVE

3 anni nel settore specifico della progettazione, fabbricazione, manutenzione, ispezione di apparecchiature utilizzabili in ambienti ATEX.

Per gli esperti tecnici, ove fossero necessari, si richiede lo stesso livello di conoscenza minimo degli ispettori riferito a una specifica tipologia di apparecchiature e sistemi di protezione.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Altro

Note

ALLEGATO *Aggiungere allegati se necessario*

METODICA DA APPLICARE

Altro

Note

NOTE VARIE